

Codice A1406B

D.D. 29 novembre 2021, n. 1926

D.G.R. n. 11 - 3223 del 18 maggio 2021 - Diniego all'inserimento nell'elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario (di cui all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e s.m.i.) del nominativo di FETESCU ALIONA.



ATTO DD 1926/A1406B/2021

DEL 29/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2021 – Diniego all’inserimento nell’elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario (di cui all’art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e s.m.i.) del nominativo di FETESCU ALIONA.

Visto l’art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, come sostituito dal D.L. n. 183/2020, art. 4, comma 8 sexies, convertito nella L. n. 21/2021, che ha previsto fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli artt. 49 e 50 del regolamento di cui al DPR n. 394/1999 e alle disposizioni di cui D.Lgs. n. 206/2007, l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario, conseguite all’estero, presso le AA.SS.RR. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19;

Visto l’art. 6 bis - *Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie* – del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, così come convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”) che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto che in attuazione della citata normativa nazionale, la Giunta Regionale ha approvato, in data 18 maggio 2021, la deliberazione n. 11 – 3223, con cui sono state definite, tra l’altro, le procedure amministrative per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio sanitario, in deroga agli artt. 49 e 50 del regolamento di cui al DPR n. 394/1999 e alle disposizioni

di cui D.Lgs. n. 206/2007;

Visto, in particolare, il punto 3 *“Requisiti richiesti per la costituzione dell’elenco regionale e documentazione da allegare alla domanda”* dell’allegato A) della citata D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2021, con cui sono stati approvati i requisiti per l’esercizio temporaneo della professione di cui all’art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, e s.m.i.;

Visto, altresì, che al punto 4 *“Modalità per la presentazione delle istanze”* dell’allegato A) della citata D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2021 viene previsto che l’interessato dovrà presentare istanza secondo le modalità e le indicazioni regionali, corredata da tutti i documenti previsti, a pena di irricevibilità della domanda;

Visto, inoltre, che al punto 5 *“Verifica dei requisiti, termini e responsabilità del procedimento per l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali e costituzione dell’elenco regionale di professionisti disponibili”* dell’allegato A) della citata D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2021 viene previsto, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 14/2014, che i termini di procedimento pari a 40 giorni possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Considerata l’istanza presentata secondo le modalità e le indicazioni regionali in data 07/10/2021 da parte Della sig.ra FETESCU ALIONA;

Considerato che la citata DGR n. 11 – 3223 opera in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli professionali da parte del Ministero della Salute;

Visto che la sig.ra FETESCU ALIONA ha inviato, tra gli altri documenti, il decreto di riconoscimento del Ministero della Salute, prot. n. DGRUPS/IV/34568-P, con il quale le viene riconosciuto, a fronte della sua domanda di riconoscimento del titolo di infermiera, il titolo di Operatore Socio Sanitario;

Preso atto che non è pertanto possibile accogliere l’istanza della sig.ra FETESCU ALIONA, già in possesso di un decreto di riconoscimento da parte del Ministero della Salute, ai fini dell’inserimento del suo nominativo nell’elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165
- L.R. 23 del 28.07.2008, articoli 17 e 18
- art. 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e s.m.i.
- D.G.R. n. 11 - 3223 del 18 maggio 2021

determina

- di negare, per i motivi in premessa illustrati e in esito all'istruttoria svolta sulle istanze degli interessati, l'inserimento del nominativo di FETESCU ALIONA all'interno dell'elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo fino al 31 dicembre 2022 delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario, conseguite all'estero, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e s.m.i.,
- di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato al professionista interessato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola